



CREMONA INTERNATIONAL DAIRY SHOW 2026

Cremona: 26-28 novembre 2026

NORME SANITARIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RASSEGNE ZOOTECHICHE

Le rassegne Zootecniche sono soggette alla verifica, da parte della competente A.T.S. della Val Padana, del rispetto e del mantenimento dei requisiti strutturali e gestionali previsti e i requisiti sanitari sono applicati in ragione delle specie detenute, a norma del Decreto Legislativo 134/2022, del Decreto Legislativo 136/2022 e nel rispetto del Regolamento UE 429/2016 e s.m.i. e dei suoi atti delegati e di esecuzione.

- Gli animali dovranno essere sottoposti a controllo Veterinario all'atto dell'introduzione nel recinto fieristico o secondo le modalità indicate dal competente Distretto Veterinario; i proprietari e i detentori degli animali sono tenuti a favorire tale controllo munendo gli animali di idonei mezzi di contenimento.
- Tutti gli automezzi autorizzati per il trasporto degli animali devono, prima del carico, essere puliti, lavati e disinfettati (parte IV Titolo 1 capo 3 sezione 1, articolo 125 del Reg (UE) 2016/429 e s.m.i) ed inoltre trattati/protetti con prodotto insetto repellente idoneo all'allontanamento di mosche/zanzare e ditteri. Tale trattamento dovrà essere indicato sulla copia cartacea del DDA di scorta agli animali trasportati.
- Il codice identificativo dell'Ente Fiera da indicare sul documento di accompagnamento o sulle certificazioni internazionali è **IT036CR01M**.
- L'organizzazione della manifestazione dovrà assicurare il rispetto dei requisiti minimi di biosicurezza della sede espositiva. Dovranno essere adottate modalità di detenzione ed accudimento degli animali idonei a garantire il benessere, nel rispetto delle caratteristiche etologiche delle diverse specie, oltre che a impedirne la fuga. È assolutamente vietato arrecare agli animali dolore, sofferenze o lesioni inutili.
- Non è ammessa l'introduzione e la presenza nell'ambito dei quartieri fieristici ove soggiornano o transitano gli animali partecipanti all'esposizione, di altri animali non autorizzati da CremonaFiere S.p.A.
- Gli espositori dovranno segnalare ai veterinari ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 136 del 5 agosto 2022.
- L'ente organizzatore della fiera registrerà in banca dati nazionale (BDN) i movimenti in ingresso dei capi in fiera, redigerà in BDN il documento di accompagnamento di rientro/uscita da fiera, nonché registrerà il movimento di uscita da fiera, ove previsto.
- Gli allevatori, direttamente o tramite delegato, provvederanno alla registrazione in BDN delle movimentazioni con destinazione o provenienza dalla fiera. Si ricorda che per la movimentazione di animali verso mostre fiere e mercati, la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato con modalità Movimentazioni verso fiera / mercato prevede la data di rientro nello stabilimento di partenza entro 7 giorni dall'uscita (punto 26 capitolo 5 del Manuale Operativo I&R).
- Gli animali provenienti direttamente da Stati Membri o Paesi Terzi dovranno essere scortati da certificato sanitario, rilasciato dall'Autorità sanitaria competente.

N.B. Si avanza riserva circa la piena osservanza delle norme sanitarie e aggiornamenti normativi che da oggi fino allo svolgimento di CREMONA INTERNATIONAL DAIRY SHOW 2026 dovessero essere emanate dal Ministero della Salute o dalla Regione Lombardia, a seguito di mutate condizioni epidemiologiche.



Bovini

I bovini partecipanti alla rassegna devono essere correttamente identificati ai sensi del Decreto Legislativo 134/2022, del DM 07 marzo 2023, del Regolamento (UE) 2019/2035, del Regolamento (UE) 2021/520 con particolare riferimento all'articolo 20 e del Decreto Ministero Salute 2 maggio 2024, registrati in Banca Dati Nazionale con le relative movimentazioni e sottoposti a visita clinica da parte del veterinario ufficiale presso lo stabilimento di origine. La copia cartacea del DDA deve riportare l'attestazione dell'esito favorevole della visita sanitaria e delle prove effettuate sui capi (ove previste dalle presenti norme sanitarie) timbrata e firmata dal veterinario ufficiale.

Tutti i bovini non ancora nazionalizzati provenienti direttamente da Stati Membri devono essere scortati dal documento di identificazione individuale (Passaporto), che dovrà essere presentato all'atto del controllo (per il conseguente inserimento in anagrafe informatizzata: onde velocizzare le operazioni si richiede agli allevatori di consegnare anche una COPIA di tale passaporto).

Gli animali introdotti da Paesi Membri dell'Unione Europea dovranno essere scortati da certificati conformi a quanto previsto al Reg. 403/2021/CE del 24 marzo 2021.

Eventuali partite di animali sprovviste delle certificazioni richieste non potranno accedere al quartiere fieristico. E' fatta salva, in via eccezionale, la eventuale possibilità di regolarizzazione, che verrà valutata caso per caso dai veterinari ufficiali competenti sulla fiera.

• **TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI E LEUCOSI BOVINA**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/620 i bovini partecipanti alle rassegne zootecniche debbono provenire da allevamenti:

- ✓ Indenni da TBC
- ✓ Indenni da Brucellosi
- ✓ Indenni da Leucosi Bovina Enzootica

Tutti i bovini devono essere scortati dal documento di accompagnamento, previsto dall'articolo 8, comma 7-8, del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, della specie bovina/bufalina, elaborata in Banca Dati Nazionale, **validato dal Veterinario Ufficiale**, attestante **visita sanitaria favorevole** e **prova intradermica della tubercolina con esito favorevole e, per capi superiori ad un anno di età, esame sierologico favorevole per Brucellosi e Leucosi Bovina, effettuati da non più di 30 gg.**

È ammessa l'introduzione presso la manifestazione fieristica di **bovini che provengono da allevamenti INDENNI da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi bovina siti in Province o Regioni non riconosciute indenni da Tubercolosi e/o Brucellosi** esclusivamente:

- nel rispetto delle disposizioni del Decreto del Ministero della Salute 2 maggio 2024, Allegati 1b e 2b;
e
- a condizione che i bovini siano stati sottoposti da non più di 30 gg a prova tubercolinica negativa, se di età superiore a 6 settimane e esame sierologico negativo per Brucellosi (**SAR e FDC**) e Leucosi, se di età superiore a 12 mesi;
e
- dovranno essere scortati dal documento di accompagnamento degli animali, elaborato in conformità al Decreto Legislativo 134/2022 in Banca Dati Nazionale, firmato/validato dal Veterinario Ufficiale, attestante visita sanitaria favorevole con recante l'esito favorevole della prova intradermica della tubercolina effettuata su capi superiori alle sei settimane di età e, per capi superiori ad un anno di età, esame sierologico favorevole per Brucellosi e Leucosi Bovina;
e
- a condizione che detti animali siano collocati in appositi spazi nettamente separati dagli altri animali in modo tale che non possano entrarvi in contatto diretto anche nelle diverse attività di movimentazione entro il quartiere fieristico. Detti spazi siano adeguatamente puliti e disinfettati prima dell'introduzione di capi.

Bovini provenienti da territori non indenni potranno essere successivamente movimentati direttamente verso



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

l'allevamento di provenienza oppure, se movimentati dalla fiera a un allevamento da ingrasso situato sul territorio lombardo o verso altro territorio indenne, siano successivamente movimentati solo per invio diretto a stabilimenti di macellazione. Non è consentita movimentazione di capi provenienti da Province o Regioni non indenni verso allevamenti da riproduzione che non siano quelli di provenienza.

Gli **animali provenienti da Paesi Comunitari o Extra Comunitari** dovranno essere scortati da certificati previsti dalle normative vigenti (Capo 2 sez. 1 art. 10 Reg. CE 688/2020)

I bovini inviati alla rassegna devono aver subito:

- **da non più di 30 gg.:** Prova **intradermica** della tubercolina con esito negativo
- **da non più di 30 gg.:** **Esame sierologico** negativo per BRUC e LEB sugli animali di età superiore a 12 mesi

N.B. ANCHE I BOVINI PROVENIENTI DA PROVINCE, REGIONI O STATI RICONOSCIUTI INDENNI (con Decisione Comunitaria) DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI ALLE PROVE DIAGNOSTICHE PER **TBC, BRUC., LEUCOSI** CON LE MODALITA' RIPORTATE.

• **DIARREA VIRALE BOVINA (BVD)**

Tutti gli animali di qualsiasi età per accedere agli spazi fieristici dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- Se gli animali provengono da un allevamento indenne da BVD e lo stabilimento è situato in un territorio riconosciuto indenne o con un programma di eradicazione approvato per BVD non sono necessari campionamenti pre-moving (la qualifica deve essere inserita in Banca Dati Nazionale);

oppure

- Gli animali sono stati sottoposti con esito negativo **nei 30 giorni precedenti** la partenza alla **ricerca dell'antigene virale mediante ELISA o alla PCR** su siero se animali di età superiore ai 6 mesi.

oppure

- Gli animali sono stati sottoposti con esito negativo **nei 30 giorni precedenti** la partenza alla **PCR su sangue intero in EDTA** se vitelli di età inferiore ai 6 mesi.

Il relativo esito dovrà essere riportato nella sezione E del documento di accompagnamento e sui certificati sanitari di arrivo da Paesi Membri o Terzi.

• **IBR (RINOTRACHEITE BOVINA INFETTIVA)**

Tutti gli animali di qualsiasi età per accedere agli spazi fieristici dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- ✓ Se gli animali provengono da un allevamento indenne da IBR e lo stabilimento è situato in un territorio riconosciuto indenne o con un programma di eradicazione approvato per IBR non sono necessari campionamenti pre-moving (la qualifica deve essere inserita in Banca Dati Nazionale);

oppure

- ✓ Gli animali sono stati sottoposti con esito negativo **nei 30 giorni precedenti** la partenza a una prova sierologica per la ricerca anticorpale:

- **del BHV-1 (glicoproteina B) in caso di animali non vaccinati**

o

- **della glicoproteina E del BHV 1 in caso di animali vaccinati con vaccini gE deleti**

Il relativo esito dovrà essere riportato nella sezione E del documento di accompagnamento e sui certificati sanitari di arrivo da Paesi Membri o Terzi.



Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

Gli animali provenienti direttamente da Stati Membri dovranno essere scortati da certificato sanitario ai fini degli scambi comunitari, rilasciato dall'Autorità sanitaria competente. La norma di riferimento è il Regolamento delegato (UE) 2020/688 e 2020/689.

Visto che il territorio della provincia di Cremona non è compreso, ai sensi del Reg. di esecuzione UE 2021/620 nelle zone aventi status di indenne da malattia o che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione, **in caso di richiesta di rientro degli animali di provenienza da zone o Stati membri con status indenne da IBR o con programma di eradicazione approvato, questo potrà essere garantito in presenza di specifico accordo bilaterale tra le autorità sanitarie competenti Italiane e gli Stati membri di destinazione.**

Gli spazi di ricovero e di gestione degli animali (puliti e disinfettati) all'interno del quartiere fieristico saranno regolati secondo aree di provenienza omogenee.

• **FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE, sierotipi 1-24)**

✓ Movimentazioni ambito Nazionale (ITALIA)

Per quanto riguarda le possibilità e le condizioni di movimentazione di animali, richiamato il documento di orientamento del Ministero della Salute prot. n. 17050 del 28/5/2024, si fa riferimento alle disposizioni del Dispositivo dirigenziale Ministeriale prot. n. 10022-04/04/2025-DGSAF-MSD-P 7703 "*omogeneità territoriale per i sierotipi circolanti sul territorio nazionale ed elementi Informativi*" che considerano l'intero territorio nazionale come un'unica zona omogenea per i sierotipi circolanti sul territorio, che al momento sono il BTV 1, il BTV 3, il BTV 4 ed il BTV 8.

In analogia con la condizione di omogeneità per le aree non indenni dove rientra Regione Lombardia e il territorio di Cremona, dove sussiste l'esposizione, si dispone la libera movimentazione dei capi.

Secondo quanto previsto dalla Nota del Ministero della Salute prot. n. 28394 del 02/10/2025, sono vietate le movimentazioni da Zone di Restrizione del territorio nazionale nei confronti del Sierotipo 5.

Resta intesa la raccomandazione di adottare in ogni fattispecie il principio di massima precauzione volto a limitare e ridurre il rischio per gli animali e pertanto **si dispone la protezione dei capi con trattamento insetto repellente almeno 7 giorni prima della movimentazione e sino al giorno della partenza; il trattamento deve conservare la validità per tutto il periodo della mostra e deve essere registrato su Vetinfo o indicato nella Sezione E sulla copia cartacea del DDA.**

Si rammenta inoltre che la possibilità volontaria della vaccinazione che consente la libera movimentazione degli animali delle specie sensibili in ambito nazionale e comunitario, indipendentemente dalle aree di provenienza a patto essa sia riferita a tutti i sierotipi circolanti del paese/zona di origine e in quello di destino (0002280-27/01/2025-DGSAF-MDS-P). Le tempistiche di vaccinazione sono definite dalle disposizioni ministeriali 0017050-28/05/2024 -DGSAF-MSD-P ed i capi devono essere immunizzati da non più di 12 mesi e, nel caso di un vaccino con doppia somministrazione, da almeno 10 giorni dalla seconda dose di vaccino mentre, nel caso di un vaccino con un'unica somministrazione, i capi devono essere vaccinati da almeno 30 giorni.

Gli animali di provenienza nazionale dovranno essere scortati da documento di accompagnamento, previsto dall'articolo 8, comma 7, del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134, della specie bovina/bufalina elaborata direttamente in Banca Dati Nazionale sul quale, in caso di animali vaccinati, dovranno essere riportate per ciascun animale le date di vaccinazione per sierotipo, con specifica del vaccino impiegato, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa soprariportate.

✓ Movimentazioni da STATI MEMBRI

Gli animali provenienti **direttamente da Stati Membri** dovranno essere scortati da certificato sanitario ai fini degli scambi comunitari, rilasciato dall'Autorità sanitaria competente. La norma di riferimento è il Regolamento delegato (UE) 2020/688 e il Regolamento delegato (UE) 2020/689, allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 8.

Premesso quanto sopra, si trasmette il protocollo relativo alle condizioni stabilite dall'Italia e pubblicate sul sito della UE (https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en#movements - 'Movements within the EU') che permette le movimentazioni di animali in accordo ai punti da 5 a 8, allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1 del Regolamento delegato (UE) 2020/689.

Nello specifico esso dispone che è consentito l'ingresso e relativo rientro al paese d'origine degli animali:

- Vaccinati da almeno 60 giorni prima della movimentazione con sierotipi di BTV segnalati nella zona di origine/destinazione;
- oppure

Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

- Protetti dagli attacchi dei vettori con insetticidi o repellenti per almeno 14 giorni prima della data del movimento e sottoposti, con esito negativo, ad una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori (punto 6, sezione 1, capitolo 2, parte II, allegato V, Reg.UE 689/2020).

Sono fatti salvi i riferimenti normativi di accordi tra l'Italia e lo Stato di partenza, in particolare per i capi provenienti da paesi extra-Ue (esempio UK).

Le informazioni relative ai sierotipi circolanti in Italia sono disponibili sul Bollettino epidemiologico nazionale veterinario dell'IZSAM selezionando la voce Bluetongue al seguente link: https://www.izs.it/BENV_NEW/datiemappe_en.html.

- ✓ Permanenza dei capi in fiera

Al fine di garantire un rientro in sicurezza di tutti gli animali presenti nel quartiere fieristico verrà gestito e certificato, dai referenti veterinari dell'ente organizzatore, qualora necessario come disposizione per il rientro, il mantenimento della protezione dall'attacco dei vettori di tutti i capi per tutto il periodo di permanenza in Fiera.

- ✓ Quartiere Fieristico

Si dispone a carico dell'ente organizzatore l'effettuazione della disinfestazione dell'area fieristica (capannoni espositivi, magazzini logistici, area ring esposizione, aree esterne limitrofe) con prodotti repellenti idonei atti all'abbattimento degli insetti vettori presenti nell'area.

- **EHDV**

A seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica della Malattia Emorragica Epizootica (EHD) si ritiene necessario attuare misure di attenuazione del rischio, sostanzialmente analoghe a quelle adottate per la Blue Tongue, al fine di consentire le movimentazioni in sicurezza.

Secondo quanto previsto dalla comunicazione Ministeriale 0031308 - 23/10/2024 DGSAF gli animali provenienti da zone di restrizione per EDH virus (EHDV) potranno accedere ai quartieri fieristici previa protezione dagli attacchi dei vettori con **insetticidi o repellenti per almeno 14 giorni prima della data del movimento** e sottoposti, con esito negativo, ad una **prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori**, o a seguito di vaccinazione secondo le modalità della nota protocollo n. 33605 del 15.11.2024, che ha integrato il protocollo 2023 per le introduzioni in Italia dei capi sensibili alla malattia dalle zone francesi regolamentate per EHD.

- **DERMATITE NODULARE CONTAGIOSA (Lumpy Skin Disease LSD)**

L'intero territorio italiano (fatto salvo per l'isola della Regione Sardegna) è territorio libero da circolazione del virus Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease). È vietata pertanto l'introduzione in fiera di bovini provenienti da allevamenti posti in zone di restrizione istituite nei confronti di focolai di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy skin disease).

- **TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE**

L'organizzazione della manifestazione dovrà garantire la disponibilità di un servizio veterinario dedicato agli interventi urgenti e alle attività di cura agli animali ove necessari.

Si rammenta che il D.Lgs. 146 del 2001 all'art. 2 prevede che **il proprietario** o il custode ovvero il detentore **debba adottare misure adeguate a garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili**;

Pertanto, ogni modalità, accorgimento adottato non nell'interesse della salute o dello stato di benessere dell'animale che provochi un ingiustificato stato di malessere o sofferenza allo stesso, **è vietato**.

Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale

Fatto salvo il rispetto integrale di quanto previsto dalla normativa a tutela della salute e benessere animale, si evidenziano nella parte sottostante, a titolo non esaustivo, alcuni aspetti e modalità di comportamento che ogni allevatore/custode/detentore deve rispettare e tener ben presenti per la gestione degli animali anche durante il periodo della Fiera.

- TRATTAMENTI

Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle per fini terapeutici deve essere somministrata agli animali; trattamenti, sostanze o accorgimenti usati al solo fine di migliorare l'aspetto o le prestazioni dell'animale che possono causare sofferenze di qualsiasi tipo, anche se determinate solamente dalle modalità di somministrazione, sono vietate; in caso di dubbio deve essere sempre consultato il veterinario incaricato dalla Fiera.

- FARMACI

È vietato somministrare medicinali veterinari agli animali presenti in Fiera se non a seguito di visita e prescrizione veterinaria; i trattamenti necessari sono eseguiti dal veterinario curante incaricato dalla Fiera, o sotto la sua responsabilità.

Gli eventuali trattamenti autorizzati ed eseguiti devono essere registrati dal veterinario incaricato dalla Fiera, come previsto dalla norma vigente.

- ALIMENTI SOLIDI E LIQUIDI

Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche. Tutti gli animali devono avere accesso in modo permanente ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

- MUNGITURA VACCHE

Si evidenzia che la previsione normativa, riportata nel reg.1/2005 per il trasporto degli animali ma estensibile per analogia alla gestione della vacca in lattazione, dispone che le femmine della specie bovina in lattazione, se non sono accompagnate dalla loro progenie, siano munte a intervalli non superiori alle 12 ore.

• PROVVEDIMENTI

Eventuali azioni che configurano ipotesi di maltrattamento saranno sanzionate a norma di legge e, se del caso, segnalate all'autorità giudiziaria competente.

Gli espositori dovranno segnalare ai veterinari ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 136 del 5 agosto 2022.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a:

ATS della Val Padana
Distretto Veterinario di Cremona Tel. 0372 497630
Mail: veterinaria.cremona@ats-valpadana.it